

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 3 MARZO 2017)

L'anno duemiladiciassette, il giorno di venerdì tre del mese di marzo, alle ore 16,50, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	6 MARZANO FLAVIA.....	<i>Assessora</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	7 MAZZILLO ANDREA.....	<i>Assessore</i>
3 BALDASSARRE LAURA.....	<i>Assessora</i>	8 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
4 COLOMBAN MASSIMINO.....	<i>Assessore</i>	9 MELONI ADRIANO.....	<i>Assessore</i>
5 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>	10 MONTANARI GIUSEPPINA.....	<i>Assessora</i>

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Meleo, Meloni e Montanari.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(O M I S S I S)

A questo punto l'Assessore Mazzillo entra nell'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto, sono le ore 17,15 la seduta viene sospesa.

Alla ripresa dei lavori, sono le ore 17,20 sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Marzano, Mazzillo, Meleo, Meloni e Montanari.

(O M I S S I S)

A questo punto la Sindaca entra nell'Aula ed assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 31****Sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale. Revoca della deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002 e della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015.**

Premesso che ai sensi dell'art. 28 della legge n. 328/2000 è compito dei Comuni progettare, gestire ed erogare servizi ed interventi a favore delle persone in condizioni di marginalità sociale o a rischio di esclusione;

Attualmente, la composizione del bisogno espresso dai cittadini, anche a seguito della crisi economico-sociale, include forme particolari di disagio, che spesso preludono alla perdita della casa e delle condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari;

Il diritto alla residenza e, dunque, all'iscrizione anagrafica presso il comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

Pertanto, l'iscrizione anagrafica costituisce condizione necessaria per favorire un percorso di inclusione sociale attiva;

La definizione "senza fissa dimora" in realtà, nel linguaggio tecnicizzato del legislatore anagrafico, è relativa a due distinte fattispecie:

- il c.d. senza fissa dimora in senso proprio, inteso come colui che, non fermandosi mai a lungo in uno stesso luogo, non possiede i requisiti per essere considerato, in senso stretto, residente in alcun luogo e necessita di un trattamento giuridico differenziato che consiste nel fare coincidere la residenza anagrafica con il domicilio (artisti girovaghi, artigiani itineranti, circensi, ecc.);
- il c.d. "senza tetto", inteso come persona che per scelta o per una situazione soggettiva di disagio sociale, pur gravando stabilmente sul territorio comunale, non è in grado di individuare un'abitazione convenzionale dove fissare la propria dimora abituale, pur utilizzando, talvolta, in modo precario con o senza titolo, un manufatto;

La problematica della residenza anagrafica per persone senza dimora o non iscrivibili all'indirizzo di precaria abitazione, presenti abitualmente sul territorio di Roma Capitale, da qui in poi, per brevità, definite "persone senza dimora", caratterizzata dall'assenza di una dimora stabile, riveste particolare rilevanza nella gestione degli interventi di contrasto alla marginalità, con particolare riferimento alla seconda delle fattispecie sopra evidenziate;

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 84 del 26 febbraio 2002, ha istituito la posizione anagrafica "Via Modesta Valenti", per le persone senza fissa dimora presenti abitualmente su territorio comunale, prevedendo l'istituzione di 19 sezioni decentrate di tale indirizzo anagrafico, corrispondenti ai 19 preesistenti Municipi di Roma;

Ai sensi della citata deliberazione Giunta Comunale n. 84/2002, l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora presso l'indirizzo Modesta Valenti, è subordinata al rilascio di dichiarazione di disponibilità all'iscrizione anagrafica" a cura del Servizio Sociale del Municipio di riferimento, con funzione di "accreditamento" delle persone che ne faranno richiesta, per gli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 223/1989;

Con successiva deliberazione della Giunta Capitolina n. 280 dell'11 agosto 2015, è stata approvata una modalità procedurale per consentire l'iscrizione anagrafica per domiciliazione di tali cittadini, presso le Associazioni di volontariato, disponendo il rinvio ad un "separato provvedimento" per la disciplina di dettaglio;

Atteso che la residenza è un diritto fondamentale del cittadino, come peraltro ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 449, del 19 giugno 2000, secondo cui "l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe";

Secondo la Circolare n. 8/1995 del Ministero dell'Interno, "la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale" e, a tal fine, determina l'irrelevanza delle caratteristiche del luogo fisico ascrivibile a dimora e, conseguentemente, inibisce quelle prassi locali volte al rifiuto di iscrizione anagrafica presso abitazioni non convenzionali;

Anche nelle "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" edite dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e approvate in Conferenza

Unificata il 5 novembre 2015, si riconosce l'iscrizione anagrafica come dovere e diritto soggettivo del cittadino;

Considerato che con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del Servizio Sociale, come condizione per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica in Via Modesta Valenti, costituisce elemento essenziale dell'iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni sull'effettività della situazione del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica sul territorio capitolino per semplice domiciliazione, nell'impossibilità di procedere a verifiche domiciliari tramite la Polizia Locale nei confronti di chi non dispone di un'abitazione dove fissare la propria dimora abituale;

Nell'ambito di tale procedura, il Servizio Sociale svolge una costante azione di informazione e sostegno rivolta a garantire e facilitare l'esigibilità del diritto alla residenza della persona in condizione di fragilità e/o vulnerabilità sociale e all'accompagnamento dell'utente nella realizzazione del processo di aiuto, nonché di supporto all'Ufficiale di Anagrafe nell'esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica di cui trattasi;

Valutato che occorre evitare, in assenza di approfondimenti nella verifica delle dichiarazioni anagrafiche di chi non dispone di una dimora abituale, che in una città con circa 2.900.000 residenti, l'uso distorto dell'istituto della residenza virtuale per chi, con tale espediente, intenda porsi, per qualsiasi ragione, in una situazione di sostanziale irreperibilità;

Occorre, altresì, contrastare il fenomeno della titolarità di attività economiche intestate a senza fissa dimora presso gli indirizzi virtuali, sulle quali sono in corso indagini sia amministrative che giudiziarie;

Ai sensi dell'art. 2196 c.c. e dell'art. 18 del D.P.R. n. 581/1995, l'iscrizione anagrafica a un indirizzo virtuale in generale non integra i requisiti necessari di reperibilità per l'impresa e per il titolare della stessa;

I presupposti sociali dell'iscrizione anagrafica in Via Modesta Valenti sono, evidentemente, incompatibili con l'utilizzo di questo indirizzo, anche ai fini fiscali, da parte di persone giuridiche, di società di persone, di associazioni e di soggetti titolari di partite I.V.A.;

L'iscrizione anagrafica per i senza dimora, pertanto, non è valida quale sede legale di impresa individuale o di società commerciale, ad eccezione delle professioni di artista girovago, artigiano itinerante, circense, ecc. ovvero di iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati, inseriti in percorsi di inclusione sociale disposti dall'Amministrazione capitolina, con la specifica indicazione di utilizzo della procedura in argomento, per la domiciliazione delle attività comprese nei progetti promossi dall'Ente;

Preso atto che ai sensi del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione amministrativa, il cambio di residenza avviene in tempo reale, entro 48 ore dalla richiesta dell'interessato e che, di conseguenza, per i casi afferenti alle sole situazioni di disagio riconosciute dal presente provvedimento il coinvolgimento del Servizio Sociale deve avvenire in una fase prodromica alla presentazione della richiesta di iscrizione, quale condizione di ricevibilità dell'istanza;

La discrezionalità dell'Ufficiale di Anagrafe può essere esercitata esclusivamente nelle modalità di accertamento dell'effettiva residenza abituale sul territorio comunale della persona che fa richiesta di residenza e che, nel caso delle persone senza dimora, tale accertamento può effettivamente comportare difficoltà particolari legate alla condizione stessa di tali persone;

E' onere del richiedente, comunque, fornire all'Ufficiale di Anagrafe, anche per il tramite del Servizio Sociale, tutte le indicazioni in merito alla sua effettiva presenza sul territorio comunale, potendo a tal fine, indicare quale suo domicilio speciale, uno o più luoghi relativi alle sue consuetudini di vita, le sue relazioni sociali sul territorio, o indicando gli indirizzi delle risorse sociali cittadine, pubbliche o private abitualmente utilizzate, incluso il servizio sociale territoriale;

Ritenuto che è necessario superare l'attuale sistema di iscrizione anagrafica virtuale, attualmente affidato in buona parte ad Associazioni terze, attraverso la sua completa internalizzazione, al fine di verificarne direttamente la corretta applicazione;

Occorre, dunque, codificare un nuovo sistema di iscrizione anagrafica per le persone senza dimora come più sopra definite, coerente con il dettato normativo vigente e rispondente ai principi del Decentramento Amministrativo e della trasparenza – elaborato, congiuntamente, tra la Direzione Coordinamento Servizi Delegati e Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale e il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Sistemi di Accoglienza – al fine di uniformare l'accesso procedurale e l'accertamento dei necessari presupposti soggettivi e garantire, altresì, un corretto utilizzo dello strumento, nel rispetto dei principi dell'Ordinamento giuridico;

Considerato, inoltre, che in coerenza con le disposizioni statutarie dell'Ente, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 11 dell'11 marzo 2013 ha approvato la nuova delimitazione territoriale dei Municipi nel numero di 15; conseguentemente, occorre istituire n. 15 sezioni decentrate dell'indirizzo anagrafico denominato "Via Modesta Valenti" previa una idonea riformulazione ed omogeneizzazione delle numerazioni precedentemente adottate;

La competenza in merito all'accoglimento delle richieste di iscrizione anagrafica presso "Via Modesta Valenti" è attribuita agli Uffici Demografici dei singoli Municipi;

In considerazione di tale funzione, l'Amministrazione prevede di attivare specifici percorsi di formazione e aggiornamento del personale capitolino municipale, addetto sia al Servizio front office – Anagrafico e Stato Civile, sia al Servizio Sociale;

Vista la L. n. 328/2000;

Vista la L. n. 1228/1954;

Visto il D.P.R. n. 223/1989;

Vista la Circolare n. 8 del 29 maggio 1995 del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Viste le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia" approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015;

Atteso che in data 24 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Delegati – Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale, quale Direttore della Struttura, ha attestato ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione della Direzione e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Ottavianelli;

In data 24 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Delegati – Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale, quale Responsabile

del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Ottavianelli”;

In data 24 febbraio 2017 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A.F. Marano;

In data 24 febbraio 2017 Dirigente della U.O. Sistemi di Accoglienza del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

F.to: A. Bellinzoni”;

Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

Per i motivi espressi in narrativa,

## LA GIUNTA CAPITOLINA

### DELIBERA

1. di istituire n. 15 sezioni decentrate dell’indirizzo anagrafico denominato “Via Modesta Valenti” previa una idonea riformulazione ed omogeneizzazione delle numerazioni precedentemente adottate, ai fini dell’iscrizione anagrafica delle sole persone fisiche senza dimora, presenti abitualmente sul territorio capitolino. L’indirizzo “Via Modesta Valenti” sarà articolato in sezioni individuate da distinti numeri civici corrispondenti ai 15 Municipi, così come di seguito elencato:

<b>Indirizzo ai soli fini anagrafici</b>	<b>Territorio di riferimento</b>
Via Modesta Valenti 1	Municipio Roma I
Via Modesta Valenti 2	Municipio Roma II
Via Modesta Valenti 3	Municipio Roma III
Via Modesta Valenti 4	Municipio Roma IV
Via Modesta Valenti 5	Municipio Roma V
Via Modesta Valenti 6	Municipio Roma VI
Via Modesta Valenti 7	Municipio Roma VII
Via Modesta Valenti 8	Municipio Roma VIII
Via Modesta Valenti 9	Municipio Roma IX
Via Modesta Valenti 10	Municipio Roma X
Via Modesta Valenti 11	Municipio Roma XI
Via Modesta Valenti 12	Municipio Roma XII
Via Modesta Valenti 13	Municipio Roma XIII
Via Modesta Valenti 14	Municipio Roma XIV
Via Modesta Valenti 15	Municipio Roma XV

2. di attribuire agli Uffici Demografici dei singoli Municipi la competenza esclusiva in merito alla speciale procedura per l'iscrizione anagrafica presso "Via Modesta Valenti" da parte di persone senza dimora;
3. di introdurre nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle sole situazioni di disagio sociale dei c.d. "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attestazione di "prima analisi" della condizione soggettiva del richiedente a cura del Servizio Sociale di competenza, da produrre entro 5 giorni lavorativi dalla data della istanza del richiedente l'iscrizione;
4. di prevedere l'indicazione, tra gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti anagrafici atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio – ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della L. n. 1228/1954 – i luoghi relativi alle consuetudini di vita del richiedente;
5. di stabilire che l'iscrizione anagrafica per i senza dimora non è valida quale sede legale di impresa individuale o di società commerciale, ad eccezione delle professioni di artista girovago, artigiano itinerante, circense, ecc. ovvero di iniziative imprenditoriali poste in essere da soggetti svantaggiati, inseriti in percorsi di inclusione sociale disposti dall'Amministrazione capitolina, con la specifica indicazione di utilizzo della procedura in argomento, per la domiciliazione delle attività comprese nel progetto promosso dall'Ente;
6. di prevedere, per i nuovi iscritti agli indirizzi anagrafici di Via Modesta Valenti, in ragione di situazioni di disagio sociale – ai sensi della presente deliberazione – che gli Uffici Anagrafici di Roma Capitale provvedano alla cancellazione delle persone non più in possesso delle condizioni soggettive che hanno determinato l'iscrizione come senza dimora. A tal fine, trascorso un anno dall'iscrizione di residenza, l'assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per un ulteriore anno, dall'ultimo accesso al servizio, ovvero dall'ultima attività anagrafica probante la presenza sul territorio (rilascio carta di identità, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo del permesso e della dichiarazione di soggiorno, ecc.) costituirà la prova, per l'Ufficiale di Anagrafe, dell'abbandono della domiciliazione in Roma, necessaria per procedere alla dichiarazione di irreperibilità anagrafica ed alla conseguente cancellazione dell'iscrizione di residenza, nell'impossibilità di

eseguire i ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, previsti dall'art. 11 lett. C del D.P.R. n. 223/1989, in assenza di un luogo stabile di dimora dove eseguirli. Ogni notificazione nei confronti dei residenti senza dimora, sarà sostituita dalla pubblicazione presso l'Albo pretorio di Roma Capitale dell'atto o della comunicazione indirizzati al destinatario. La notificazione si avrà per eseguita trascorso il trentesimo giorno di pubblicazione;

7. di attribuire l'attività di monitoraggio del nuovo sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora, ad una Unità operativa congiunta, istituita con appositi provvedimenti dirigenziali, e composta da personale della Direzione Coordinamento Servizi Delegati – Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale e del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, che assicuri nel tempo la corretta e uniforme attuazione del nuovo sistema su tutto il territorio cittadino;
8. di prevedere percorsi di formazione e aggiornamento del personale capitolino municipale addetto ai servizi anagrafici e ai servizi sociali, per la gestione delle richieste di iscrizione anagrafica di cui al presente provvedimento;
9. di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2002 e la deliberazione della Giunta Capitolina n. 280/2015;
10. di disporre, ai fini della corretta transizione dal vecchio al nuovo sistema di iscrizione anagrafica delle persone senza dimora, le seguenti modalità procedurali che saranno oggetto di apposita circolare esplicativa della Direzione Coordinamento Servizi Delegati – Decentramento Amministrativo del Segretariato Generale d'intesa con la Direzione del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute:
  - a) la cessazione della validità di tutte le autorizzazioni alla domiciliazione ai sensi della deliberazione Giunta Capitolina n. 280/2015 – riconosciute alle associazioni attive alla data di adozione della presente deliberazione – trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio di Roma Capitale, anche a fini di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990;
  - b) l'invio della comunicazione alle Associazioni interessate, della cessazione degli effetti della autorizzazioni di cui alle deliberazioni Giunta Comunale n. 84/2002 e Giunta Capitolina n. 280/2015, fornendo altresì le indicazioni affinché le Associazioni medesime, informino i cittadini iscritti anagraficamente presso di loro, circa la necessità di procedere alla richiesta di nuova iscrizione presso una delle 15 sezioni decentrate di cui al punto 1;
  - c) per coloro che risultino residenti presso le predette Associazioni e che, decorsi 60 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, non abbiano provveduto a richiedere la nuova residenza anagrafica, l'Ufficiale di Anagrafe procederà ad effettuare d'ufficio il cambio di indirizzo di residenza, dalla sede dell'Associazione ad uno degli indirizzi di Via Modesta Valenti riportati al punto 1 e corrispondente, per territorio, alla sede dell'Associazione, al fine di uniformare tutte le residenze anagrafiche delle persone senza dimora.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
V. Raggi – L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE  
P.P. Miletì

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 20 marzo 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 3 aprile 2017.

Lì, 17 marzo 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 30 marzo 2017.

Lì, 30 marzo 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Direttore

F.to: M. D'Amanzo